

convenuto col supremo capo della Chiesa su quanto riguarda la riforma da introdursi nelle materie ecclesiastiche. Signori, conosco la religione vostra, conosco quanto stia a cuore di tutti il mantenere salva ed illesa la gloria italiana del primato cattolico; però, mi giova crederlo, non vorrete mancare a voi stessi, alla dignità vostra. Saprete in faccia all'Europa mostrare quanto amore sia in voi alla religione dei vostri padri. Nè crediate già che per ispirito di parte io vi abbia posto innanzi cotesti argomenti: ho creduto rendere un omaggio alla verità richiamando alla vostra attenzione quanto che giudicai opportuno in affare di sì gran peso. Cattolico, sacerdote, e sincero amico della vera libertà, non posso a meno che protestare formalmente contro una legge che opponesi alle canoniche sanzioni, spoglia dei propri diritti il sacerdozio senza il debito concorso dell'autorità ecclesiastica, e si allontana dalla scrupolosa osservanza dell'articolo primo dello Statuto. Però, forte di queste ragioni, non posso che proporvi il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerando non potersi occupare della discussione del presente progetto di legge per non trovarsi proposto nelle debite legali forme, passa all'ordine del giorno. » (*Mormorio, e risa dalle gallerie*)

**BON-COMPAGNI.** Signori, allorché il signor ministro degli affari ecclesiastici ci portò il progetto sul quale ora verte la discussione, due contrari sentimenti si suscitavano in molti: alcuni applaudirono come ad un atto ostile al clericato, alcuni se ne contristarono come di un atto per cui si manomiserò le giuste prerogative della Chiesa cattolica.

Io avviso che il Parlamento nell'intraprendere questa grave discussione debba tenere l'animo sgombro dall'una e dall'altra preoccupazione; che noi dobbiamo rimanerci ad esaminare se i principii dei quali è informata la legge siano una legittima, una naturale conseguenza di quelli che sono stabiliti dallo Statuto, se le sanzioni che in essa sono stabilite facciano decadere la religione cattolica da quel grado che le assicura la nostra legge fondamentale.

Leggo l'articolo 24 dello Statuto, e ci trovo che « tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado sono eguali dinanzi alla legge. » Leggo l'articolo 68, e ci trovo che « la giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce. » Ora io domando agli oppositori della legge, se i privilegi che oggi s'intende abrogare si fossero proposti dopo questa disposizione dello Statuto, vi sarebbe alcuno che potesse difenderli. Vi sarebbe alcuno che potesse negare che non si portasse offesa alle massime che sono consacrate nella nostra legge fondamentale? Certo che no. Adunque, quando questi principii si promulgavano nello Statuto, s'intendevano abrogare quei privilegi che non possono a meno di riconoscersi contrari ad esso.

Io non ripeterò ora le cose che con tanta evidenza di argomenti e con così viva eloquenza di parole vi adduceva l'onorevole ministro della giustizia per mostrarvi in quanta contraddizione finora cadesse l'amministrazione della giustizia, pei due opposti principii che tenevano in vigore, per l'una parte l'eguaglianza civile sancita dallo Statuto, per l'altra i veti privilegi attribuiti al clericato. Ma per quanto siano gravi questi argomenti, io non mi rimarrei dal respingere la legge, se la credessi contraria alle prerogative essenziali della religione cattolica, se per lei si violassero i principii sanciti nell'articolo 1° dello Statuto, se la religione scadesse dalla dignità di religione dello Stato, o da quella maggiore di religione del popolo; giacchè, se non è questo, o signori, nè il luogo, nè la materia in cui dobbiamo fare una professione di fede religiosa, è pure ufficio di savi e prudenti legisla-

tori di rispettare le credenze del popolo di cui discutiamo le leggi.

Or bene, in queste credenze che si oppone alla legge che viene proposta? L'oratore che mi precedette in questa discussione vi ricordava come siano prerogative inerenti alla Chiesa cattolica il definire i dogmi, correggere i costumi, regolare le discipline della religione.

Ebbene, si porta forse nocimento a questi suoi diritti, perchè i suoi ministri negli affari civili si chiamino innanzi ai tribunali che giudicano tutti i cittadini, perchè essi se commettono un reato siano o difesi dalle leggi comuni, o puniti dalla spada della giustizia? Se un sacerdote fa un contratto, se egli prende parte ad un interesse civile, agisce forse come sacerdote? (*Bravo!*) Se egli commette un delitto, agisce forse come sacerdote? (*Bravo! Bene!*) A che dunque si invoca la riverenza al sacerdozio, a che si invoca la riverenza alla Chiesa? (*Bravo!*)

Ci si diceva che procedendo di questo passo noi torremo alla Chiesa il diritto di fare le leggi nelle materie spirituali, che noi torremo al clericato quelle altre prerogative che tutti riconoscono, per esempio quella di essere immune dal servizio militare. No, o signori, queste prerogative noi le rispettiamo, e non le torremo mai, perchè riconosciamo che esse sono necessarie alla conservazione della religione, all'esercizio del culto di cui noi siamo solleciti quanto possano essere i nostri avversari. (*Bene!*) Cerco l'origine della nostra religione, esamino le parole del suo Divin Fondatore, e non vi trovo la traccia di questi privilegi; studio nella storia quelle lotte che ella sostenne per quattro secoli contro il paganesimo, e trovo che ella divenne sovrana degli spiriti senza prerogative, senza privilegi, senza giurisdizione. (*Bravo! bravo!*) Se cerco l'origine di questa giurisdizione, la trovo nella decadenza dell'impero romano, allorché, scadute di riverenza tutte le antiche magistrature, speravano i Cesari di infondere nuovo rigore ai decaduti costumi dell'impero accoppiando all'autorità morale religiosa dell'episcopato quella delle attribuzioni civili che gli attribuivano; istituivano così una nuova censura più santa dell'antica, ma troppo incapace di richiamare all'antico splendore quell'impero di cui niuna forza umana poteva ormai fermare la decadenza. Cerco ne' secoli posteriori, e vedo che la Chiesa in essi ha accresciuto le sue prerogative ed i suoi privilegi, non perchè li derivasse dalla propria essenza, ma perchè li teneva dalla concessione espressa o tacita dei reggitori di quei tempi.

In realtà, o signori, la società antica era tutta fondata sui privilegi. La monarchia non era allora la suprema magistratura che difende la società o la custode del diritto comune, era il privilegio di una famiglia: i nobili avevano i loro privilegi, le città i loro privilegi, l'autorità era un privilegio e un privilegio la libertà; questi stessi Parlamenti dove oggi ha sede la comune egualianza non furono dapprima che l'esercizio di privilegio. (*Segni di approvazione*) In quella condizione di cose era ben naturale che la Chiesa avesse anche essa i suoi privilegi; se essa non li avesse avuti, forse non sarebbe stata sicura di poter esercitare con pienezza la divina missione che le era affidata. A poco a poco la podestà monarchica riunita in un fascio le forze nazionali, ed i privilegi scaddero, ma non scaddero tutte le antiche istituzioni e ne restarono le reliquie finchè le monarchie d'Europa si trasformarono da assolute in costituzionali. Oggi le condizioni degli Stati sono affatto diverse; oggi noi siamo tutti soggetti alla stessa legge, in cui troviamo tutti le stesse guarentigie di diritto. Noi possiamo tutti ad un modo partecipare al governo della società, alla formazione delle leggi; nessun or-